

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1025

## PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifica all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in materia di installazione e utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici per il controllo del traffico nelle strade urbane di quartiere

*Presentata il 31 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla constatazione che il combinato disposto dell’articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *f*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, prevede che i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada (limiti di velocità e sorpasso) possano essere installati (oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali), anche sulle strade classificate « C » (extraurbana secondaria) e « D » (strada urbana di scorrimento), individuate con apposito decreto del prefetto.

Tuttavia, in elevata percentuale, nelle nostre città (è il caso, ad esempio, della città di Genova) la maglia della viabilità portante è costituita da strade di tipo « E » (strade urbane di quartiere), che assumono quindi un

ruolo fondamentale nell’economia del traffico cittadino.

È del tutto evidente che tale concentrazione di traffico porta a una difficile gestione delle strategie di controllo da parte delle Forze dell’ordine, che si tramuta nella percezione da parte dell’utenza di un’immunità pressoché continua in caso di inosservanza delle norme.

Se a questo si aggiunge il fatto che la percentuale maggiore di incidenti deriva dal superamento del limite di velocità, ben si comprende la necessità di mettere in atto le misure ritenute più idonee per contrastare tale fenomeno e ricondurlo a livelli fisiologici e tollerabili.

Per i motivi esposti, con la presente proposta di legge si modifica l’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, inserendo anche le strade di tipo « E » fra quelle in cui, previo decreto prefettizio, sia possibile l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni citate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole « lettere C e D » sono sostituite dalle seguenti: « lettere C, D ed E ».



\*18PDL0025260\*